



COMUNE DI VELO D'ASTICO

Provincia di Vicenza

Piazza IV Novembre

Tel. 0445.740898 – Fax. 0445.741818

P.Iva e Codice Fiscale 00460580244

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 51 Del 30-11-2017

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. - ANNO 2018**

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di novembre alle ore 19:00, presso la sala consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO ROSSI GIORDANO il Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA VIZZI CARMELA

ROSSI GIORDANO	P	CROCE ANDREA	P
CERI ANTONELLA	P	DAL ZOTTO DANIELA	P
LORENZATO CHIARA	P	CORTELLETTI LUIGI	P
VESENTINI PAOLO	P	CERIBELLA TERESA	P
FERRANTE RAFFAELE	P	PIZZOLATO ALBERTO	P
BUSA FIORENZO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.



**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. - ANNO 2018**

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Al Bilancio e Tributi dott.ssa Chiara Lorenzato che relaziona in merito all'argomento in oggetto.

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 639 e successivi della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito a decorrere dall'anno 2014 l'imposta unica comunale [IUC], che si compone dell'imposta municipale propria [IMU], di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti [TARI], destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e nel tributo per i servizi indivisibili [TASI], a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU che trova la sua applicazione nell'art.13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214 e successive modificazioni e negli articoli 8 e 9 del D.lgs. 14 marzo 2011 n.23, in quanto compatibili;

RILEVATO che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze delle stesse;

VISTO il comma 707 dell'art.1 della Legge 147/2013 che ha modificato l'art.13 del D.L. 201/2011 ha stabilito che l'imposta municipale propria – IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;



VISTO altresì l'art.9 Bis del D.L. 28/03/2014 n.47 che ha modificato l'art.13 comma 2 del citato D.L. 201/2011 stabilendo che *“A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero [AIRE], già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”*;

RICHIAMATA la Legge 28.12.2015, n. 208 [Legge di stabilità 2016], che è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale [IUC], tra cui le modifiche di interesse del nostro Comune sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni [art. 1, comma 10]. E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado [genitori/figli] che le utilizzano come abitazioni principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo [c.d. *imbullonati*];

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o diminuzione, esclusivamente come segue:

- a) aliquota di base 0,76%**, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- b) aliquota agevolata per l'abitazione principale e relative pertinenze categoria catastale A1, A8 e A9: 0,4 %**, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;



c) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 %, con possibilità di riduzione fino allo 0,1%;

TENUTO CONTO altresì, che dall'imposta dovuta per le unità immobiliare di categoria A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

RICHIAMATO l'art.1, comma 26, della Legge n.208/2015 [Legge di stabilità 2016] che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti [TARI], prorogato al 31.12.2017 dal comma 42 art. 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 [Legge di Bilancio 2017];

VISTO il Disegno di Legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e al bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 [Legge di Bilancio 2018] approvato dal Governo nel CdM del 16 Ottobre 2017, da convertire in Legge entro il 31 dicembre 2017 unitamente al collegato Decreto Fiscale, che prevede il blocco all'aumento delle aliquote dei tributi e delle addizionali regionali e locali anche per il 2018;

VISTO il Regolamento comunale che disciplina l'applicazione della IUC - nella parte relativa all'IMU approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 1/09/2014 ed aggiornato, da ultimo, con deliberazione di Consiglio n. 3 del 29.04.2016;

RICHIAMATI:

- l'art.1, comma 169 della Legge 296/2006 [Legge Finanziaria 2007], che ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate, successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;



- l'art.151 del D.lgs. n.267/2000 che prevede che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il predetto termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art.13, comma 15 del citato D.L. 201/2011 convertito con la legge n.214/2011 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di 30 giorni dalla loro esecutività e comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 25/02/2014, con la quale è resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it

EVIDENZIATO che per effetto dell'art.1 comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228 [Legge di stabilità 2013] è riservata allo Stato l'intero gettito dell'imposta IMU derivante dagli immobili di uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, con applicazione dell'aliquota di legge dello 0,76%. Resta salva la facoltà dei Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota dei fabbricati produttivi D, riservandosi il relativo gettito;

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2018 le aliquote e detrazioni deliberate per l'anno 2017 con delibera del Consiglio comunale n. 7 del 22.10.2017;

VISTO il comma 6 dell'art.13 del citato D.L. 6 dicembre 2011 n.201 convertito con la legge 22 dicembre 2011 n.214, che stabilisce la competenza del Consiglio Comunale in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta IMU;

SENTITO il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti che si persegue con il presente provvedimento il quale non solleva rilievo alcuno;



VISTO il verbale della Commissione Bilancio e Finanze riunitasi in data 29.11.2017 per l'illustrazione dell'argomento;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario, sulla regolarità tecnica Dott.ssa Chiara Lorenzato;

VISTO altresì il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Chiara Lorenzato;

Con voti favorevoli 8; astenuti 3 (Cortelletti – Ceribella – Pizzolato)

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2018 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta municipale propria [IMU] deliberate per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015,2016 e da ultimo, per l'anno 2017 con atto di Consiglio comunale n. 7 del 22.10.2017 nel modo che segue:

a) aliquota di base 0,84% (per tutte le tipologie di fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, inclusi i fabbricati di categoria D e per le aree fabbricabili);

b) aliquota agevolata 0,40% per l'abitazione principale e relative pertinenze per le categorie catastali A1, A8 e A9, in quanto le restanti abitazioni principali di categorie catastali diverse sono esenti;

2. di confermare altresì che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, come fissato dal D.L. 201/2011, **si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

3. di dare atto che, con il Regolamento I.U.C., sono state assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati presso istituti di ricovero a condizione che non risultino locate.



4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico secondo le modalità individuate dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 maggio 2002, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del D.lgs. n.360/1998, e successive modificazioni, mediante inserimento del testo sul portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it nell'apposita sezione sito informatico.

5. di dare atto altresì che le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2018.

Con successiva e separata votazione unanime, espressa nelle forme di legge, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.



PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

SETTORE FINANZIARIO	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Data 15-11-17

SETTORE FINANZIARIO	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole

Data 15-11-17



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to ROSSI GIORDANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA VIZZI CARMELA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Li, 07.12.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA VIZZI CARMELA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 30-11-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA VIZZI CARMELA

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la sujestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA VIZZI CARMELA

Copia conforme all'originale.

Velo d'Astico, li 07.12.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA VIZZI CARMELA
